



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-13 c.u. CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Sede di BOLOGNA

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE.....	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	4
ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE.....	5
ART. 11 PROVA FINALE	5

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze di base

- Matematica
- Fisica
- Biologia
- Chimica
- Logica
- Lingua inglese di livello almeno B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Le modalità di verifica sono definite nel punto Modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

b. Modalità di ammissione

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è a numero programmato a livello locale, in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Le conoscenze e competenze richieste di matematica, fisica, biologia, chimica e logica sono verificate mediante prova scritta.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste in assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di corso di studio.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica, che consiste in prova scritta (soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica) che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

La verifica delle conoscenze e competenze avviene mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato stabilita nel relativo bando di concorso pubblicato sul Portale di Ateneo.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

È previsto inoltre l'accertamento della conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 che si considera assolto per gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica.

Agli studenti che non dimostrano di possedere una competenza linguistica almeno pari al livello B1 è attribuito un obbligo formativo aggiuntivo.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica o il conseguimento di una certificazione linguistica di livello B1 o superiore.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

L'obbligo di frequenza si ritiene assolto con la frequenza a non meno dell'80% delle esercitazioni di laboratorio ed al 60% delle lezioni frontali.

Le propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico.

ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo:

- a. le attività formative individuate dal Consiglio di corso di studio e previste nell'allegato piano didattico
- b. le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede un tirocinio pratico valutativo (TPV) finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. L'attività di tirocinio è svolta per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari. Per l'accesso al tirocinio pratico-valutativo (TPV) lo studente deve aver acquisito almeno 160 CFU e aver superato gli esami degli insegnamenti propedeutici indicati nel piano didattico.

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale o per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

ART. 11 PROVA FINALE

Caratteristiche della prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, che dimostri padronanza degli argomenti, capacità critica, attitudine a operare in modo autonomo e capacità di comunicazione di buon livello.

L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale abilitante alla professione del farmacista, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n.163/2021, comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno al corso di studio (tirocinio pratico valutativo, TPV) che precede la discussione della tesi di laurea; tale prova è volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale si compone di:

- 1) una prova pratica valutativa (PPV) finalizzata ad accertare le competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico valutativo (TPV); la PPV precede la discussione della tesi di laurea. Nel caso di esito negativo della prova pratica valutativa PPV (idoneità non raggiunta), lo studente non può essere ammesso alla discussione dell'elaborato di tesi.
- 2) una discussione di una tesi scritta relativa ad un'attività sperimentale svolta presso un laboratorio di ricerca (tesi sperimentale) in cui opera il relatore. L'attività sperimentale può anche essere svolta, sotto la guida di un relatore, in strutture pubbliche o private (industrie) con le quali siano state stipulate opportune convenzioni.

Possono essere relatori i docenti o i ricercatori responsabili di attività formative (insegnamenti o moduli) ricomprese in un settore scientifico-disciplinare presente nel regolamento didattico del corso di studio e/o individuati dal corso di studio in coerenza con quanto previsto dagli Organi Accademici.

Il voto finale, espresso in centodecimi (110), dovrà tenere conto del curriculum degli studi compiuti dallo studente (media di laurea), dei tempi di completamento del percorso universitario e dello svolgimento della prova finale.

I criteri per la valutazione della tesi e della discussione finale sono:

- originalità dell'argomento
- correttezza metodologica
- livello di approfondimento
- adeguatezza della scrittura e redazione dell'elaborato
- padronanza dell'argomento di tesi
- capacità espositiva e di presentazione dell'elaborato
- capacità critica.

In caso di valutazione positiva, la prova s'intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima di 110/110. La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime. Il voto finale sarà proclamato in sede di sedute di laurea.

Al punteggio della media di laurea possono essere aggiunti da 0 a 9 punti (0-6 a discrezione del Relatore; 0- 3 a discrezione della Commissione). Inoltre, è possibile attribuire 1 punto al punteggio finale di laurea ai laureati in corso.

La Commissione di laurea, a sua discrezione, può arrotondare a centodieci il punteggio di candidati che raggiungano centonove. Può altresì arrotondare a cento il punteggio dei candidati che superino la votazione finale di 99/110 di frazioni di punto.

Infine, premesso che il conferimento della lode all'esame di laurea dipende dal voto unanime della Commissione di laurea e che il candidato deve aver dimostrato, sia nell'esposizione che nel giudizio del relatore, un elevato livello di preparazione, può essere proposta la lode se il candidato, considerato il punteggio di laurea, raggiunge 112 punti anche senza lodi nel curriculum. Qualora la Commissione rilevi all'unanimità nel curriculum studiorum e nell'esame di laurea condizioni di particolare merito del candidato, la lode può essere proposta anche se i requisiti di punteggio non ottemperano quanto sopra riportato. In particolare, può essere proposta la lode se il candidato raggiunge il punteggio di 111 con almeno una lode.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.